

Nuovo DPCM 10/04/2020 – COVID-19 – sulla sospensione attività produttive industriali e commerciali

15 Aprile 2020

Il Governo ha adottato un ulteriore DPCM con misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile u.s.](#)

Il provvedimento, in particolare, conferma **la sospensione di attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate negli appositi allegati 1, 2 e 3 il cui elenco è stato implementato.**

A tale ultimo riguardo restano non sospese, tra le altre, le attività ricomprese nei codici ATECO (di cui all'allegato 3): 42 – ingegneria civile; 43.2 – installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni; 38 – attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero di materiali; 94 -attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali.

Viene, altresì, ribadito che **l'elenco dei codici** di cui al predetto allegato 3 **può essere modificato** con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, sentito il Ministro dell'Economia e delle finanze.

Viene, inoltre, previsto che le attività produttive sospese possono **comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile** e che restano sempre **consentite**, previa comunicazione al Prefetto, anche le attività che sono **funzionali** ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.

Per gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa viene posto l'obbligo di assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni nonché si raccomanda l'applicazione delle misure indicate nell'apposito allegato 5.

Viene, inoltre, **raccomandata l'applicazione sull'intero territorio nazionale delle misure di prevenzione igienico sanitarie** – indicate nell'allegato 4 – di cui deve essere data apposita informazione negli istituti scolastici, nelle amministrazioni pubbliche e negli esercizi commerciali.

Il DPCM dispone anche il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Prevede, altresì, disposizioni in materia di ingresso, transiti e soggiorni in Italia.

Viene, infine, previsto che le disposizioni producano **effetto dalla data del 14 aprile 2020 e siano efficaci fino al 3 maggio 2020**. Dalla predetta data di efficacia cessano di produrre effetti le misure di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, rispettivamente, dell'8, 9, 11 e 22 marzo nonché del 1 aprile scorso.

Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della Salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

39444-DPCM 10 aprile 2020.pdf [Apri](#)